

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1973.

Sostituzione di membri effettivi del collegio consultivo centrale dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, che hanno previsto la costituzione del collegio consultivo centrale dei periti doganali;

Visto l'art. 1 del proprio decreto 26 febbraio 1972, col quale il comm. Giovanni Bernasconi, ispettore generale a riposo, ed il dott. Cesare Vecchi, ispettore generale in servizio, vennero nominati membri effettivi del collegio consultivo centrale dei periti doganali, rispettivamente, il primo scelto e l'altro designato dal Ministro per il commercio con l'estero;

Vista la lettera del 10 giugno 1972, con la quale il comm. Giovanni Bernasconi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Visto il telex n. A/402909 del 15 febbraio 1973, col quale il Ministro per il commercio con l'estero ha comunicato che il dott. Cesare Vecchi è stato collocato a riposo con decorrenza 1° febbraio 1973;

Considerato che lo stesso Ministro per il commercio con l'estero, col predetto telex ha designato il dirigente superiore dott. Pompeo Tanga in sostituzione del dottor Cesare Vecchi, collocato a riposo, ed ha scelto quest'ultimo quale membro effettivo, in sostituzione del dimissionario comm. Giovanni Bernasconi;

Decreta:

Il dott. Cesare Vecchi, ispettore generale a riposo, ed il dott. Pompeo Tanga, dirigente superiore in servizio presso il Ministero per il commercio con l'estero, sono chiamati a far parte del collegio consultivo centrale dei periti doganali, quali membri effettivi, per il restante periodo del triennio 26 febbraio 1972-26 febbraio 1975.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1973
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 302

(9746)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

Determinazione delle categorie degli atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la nuova disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la tariffa, allegato A, parte prima, annessa al predetto decreto presidenziale, nella quale sono indicati gli atti e i documenti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine;

Ritenuta la necessità di determinare le categorie degli atti e documenti per i quali, su richiesta degli interessati, può essere consentito che il pagamento dell'im-

posta di bollo venga effettuato in modo virtuale anziché in modo ordinario o straordinario come previsto dalla citata tariffa;

Decreta:

Art. 1.

L'intendente di finanza, su richiesta degli interessati, può autorizzare a pagare in modo virtuale, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti di cui ai seguenti articoli della tariffa allegato A, parte prima, annessa allo stesso decreto:

Art. 2. — Certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documento rilasciati da notai o da altri pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge;

Art. 3. — Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie;

Art. 6. — Atti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, compresi gli atti degli enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri, rilasciati a privati che ne abbiano fatto richiesta, in originale, in estratto ovvero in copia dichiarata conforme all'originale;

Art. 15. lettera a). — Assegni bancari emessi con l'osservanza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Art. 18. — Libretti di risparmio nominativi ed al portatore;

Art. 19. — Ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma supera le L. 10.000 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze;

Art. 20. — Estratti di conti, lettere e ricevute di accredito o di addebitamento di somme, portanti o meno la causale dell'accREDITAMENTO o dell'addebitamento e relativi benessere quando la somma supera L. 10.000;

Art. 21. — Carte di credito, buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 10.000;

Art. 24. — Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'art. 23 della stessa tariffa, nonchè nei registri navale, aeronautico e automobilistico;

Art. 25. — Note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonchè del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile;

Art. 28. — Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(9898)